# REGOLAMENTO PER ACCESSO, GESTIONE E UTILIZZO AREE DI SGAMBAMENTO CANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 25 del 08.04.2021

# INDICE

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO …… 3

ART. 2 – DEFINIZIONI …… 3

ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE ……..... 4

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA ……..…….. 4

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE ……...…….. 4

ART. 6 – CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA ...……..……. 5

ART. 7 – ONERI, OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI ……...……. 5

ART. 8 – RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE ……..... 7

ART. 9 – APERTURA DELL'AREA ……. 7

ART. 10 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI …… 7

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE …….. 8

ART. 12 – NORME GENERALI …….. 8

## ART. 1 – PRINCIPI GENERALI ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e dal proprio Statuto, è finalizzato alla istituzione e disciplina di aree verdi pubbliche riservate alla socializzazione ed alla sgambatura dei cani.

E' altresì finalizzato alla tutela della serenità e della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica, a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all'igiene di dette aree, nonché alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta.

Può usufruire di tale spazio chiunque possegga uno o più cani iscritti all'anagrafe canina.

Il proprietario/conduttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento a persone non-vedenti.

## ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento si definisce:

- Area pubblica o di uso pubblico: le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale su cui hanno libero accesso i cittadini.
- Aree sgambamento dei cani: Aree verdi pubbliche, distribuite sul territorio dell'Ente nelle quali non vige, salvo casi specifici, l'obbligo di guinzaglio/museruola e l'accesso/utilizzo è subordinato al rispetto di specifiche norme comportamentali. Esse permettono di dare al proprio animale un momento di evasione dallo stress della città, di sfogare le energie accumulate durantela giornata e soprattutto di poter interagire con altri cani, senza le tensioni causate dal guinzaglio.
- Le aree di sgambamento non sono "gabinetti pubblici" per i cani e gli accompagnatori sono tenuti ad adoperarsi per evitare l'effettuazione deiezioni all'interno degli spazi comuni e, in ogni caso adoperarsi per l'immediata rimozione degli escrementi impedendo il calpestio da parte deglialtri cani.
- Possessore/accompagnatore: la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani, durante il loro transito o permanenza su un'area pubblica o di uso pubblico e al quale fannocapo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

## ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

## ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

Le aree di sgambamento, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, debitamente attrezzate come di seguito, ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al proprio interno.

## ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

1. recinzioni dell'area con impiego di materiali idonei a norma di legge;
2. cancelletti pedonali di ingresso ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
3. eventuale cancelli carrabili per permettere l'accesso ai mezzi di servizio, dotato di serratura o catena con lucchetto;
4. fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
5. presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica;
6. installazione di cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento.

L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, della cura e potatura delle alberature e delle siepi e dello sfalcio dell'erba.

In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da Associazioni regolarmente costituite ed aventi nelle proprie finalità la tutela degli animali, tramite convenzioni/accordi con il Comune.

## ART. 6 - CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione e manutenzione dell'area di sgambamento per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità.

In tali casi l'utilizzo dell'area verrà autorizzato di volta in volta dall'Amministrazione comunale che potrà altresì concedere deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

## ART. 7 – ONERI, OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI

- I fruitori devono aver preventivamente preso visione delle disposizioni e delle regole stabilite nel presente Regolamento e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente; devono inoltre accettare incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente regolamento.
- I possessori/accompagnatori rispondono sia civilmente che penalmente dei danni e/o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio cane, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità.
- Gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dal vigente regolamento di Polizia Urbana ed altresì dal presente regolamento;
- I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica; i minori di anni 15 possono avere accesso alle aree solo se accompagnati da un adulto;
- In tutte le aree istituite è proibito lasciare qualsiasi tipo di rifiuto (come bottiglie, tappi, sigarette, ecc.) ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette;
- Sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica;
- E' vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.
- E' vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa o che comunque non abbiano seguito la necessaria profilassi contro la rabbia.
- I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.

- Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani. Il cane non può entrare da solo.
- Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo "pet therapy" o di attività di integrazione uomo-animale, tipo "agility dog".
- Coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che sino ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possono scappare.
- L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 5 cani. Qualora nell'area di sgambamento vi siano 5 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti.
- E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore ovvero per i cani maschi particolarmente eccitabili.
- E' vietato somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all'interno dell'area.Parimenti è altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
- E' vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
- L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduttori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
  - essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
  - raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
  - ricoprire le buche scavate dal proprio cane.
- Il personale volontario disponibile a collaborare con il Comune per la gestione dell'area ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni previste e concordate per il corretto funzionamento dell'area.
- Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

## Art. 8 – RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

Le deiezioni canine comportano rischi igienici e malattie in primis per gli altri cani, pertanto qualora si verificassero all'interno delle aree, come avviene in qualunque altro spazio pubblico o ad uso pubblico, vanno immediatamente rimosse dall'accompagnatore.

Nelle aree pubbliche gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani, richiudendole in appositi sacchetti di plastica, ed alla conseguente immissione nei contenitori per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani o negli appositi raccoglitori;
- a fare uso, per la asportazione, di idonei raccoglitori (palette, sacchetti, ecc..);
- ad essere dotati di adeguata quantità, di raccoglitori idonei alla rimozione delle deiezioni per ogni cane accompagnato. La "adeguata quantità" è da commisurarsi al tempo di permanenzasulle aree pubbliche o di uso pubblico.

## ART. 9 – APERTURA DELL'AREA

L'area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni. Ad ogni ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Area sgambamento cani", riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al proprio interno e l'indicazione che chiunque accede all'area:

- Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
- Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
- Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

## ART. 10 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

La funzione di vigilanza relativa all'ottemperanza e l'applicazione del presente Regolamento è affidata agli organi di polizia in generale, anche attraverso lo svolgimento di servizi in borghese nei quali gli addetti, all'atto del controllo sono comunque tenuti ad esibire apposito tesserino di riconoscimento, ed in particolare:

- dal Corpo di Polizia Municipale;
- dal Corpo di Polizia Provinciale;

- dalle Guardie zoofile volontarie;
- da soggetti convenzionati e/o incaricati dall' Ente a norma di legge.

Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nellematerie di competenza.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge e nel vigente regolamento comunale per la detenzione dei cani, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conduttore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva. Nel caso in cui il possessore/conduttore non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

## ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per 30 giorni consecutivi contestualmente alla pubblicazione dell'atto deliberativo che lo approva, nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente, onde assicurarne la massima divulgazione e diventa esecutivo dal giorno immediatamente successivo al termine della predetta pubblicazione.

## ART. 12 – NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, e nel rispetto gerarchico in materia legislativa, si fa riferimento alla normativa regionale, statale, ed al vigente Regolamento di Polizia Urbana.